NORME IN MATERIA DI SERVIZI DELL'IMPIEGO, DI MOBILITA' DEI LAVORATORI E DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Art. 15

L'integrazione salariale ordinaria e' disposta dalla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, competente per territorio, previa conforme deliberazione della competente sottocommissione della commissione regionale per l'impiego di cui al precedente art. 2. Partecipa, con voto consultivo, alle sedute della sottocommissione un funzionario designato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. Avverso il provvedimento della sottocommissione e' ammesso ricorso secondo le rispettive competenze, entro trenta giorni dalla notifica, anche da parte di ciascuno dei partecipanti alle sedute della sottocommissione che, nel corso della votazione, abbia motivato il proprio dissenso chiedendone l'inserimento a verbale, al comitato speciale di cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, o alla commissione centrale di cui all'art. 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, e all'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1058. Sui ricorsi di cui al presente articolo il comitato speciale e la commissione centrale decidono in via definitiva.

Versione in vigore dal 16 dicembre 1979, non più in vigore dal 14 febbraio 1980 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di servizi dell'impiego, di mobilita' dei lavoratori e di integrazione salariale
Estremi	Decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624
Titolo	III — Provvedimenti per la garanzia del salario
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-servizi-dell-impiego-di-mobilita-dei-lavoratori-e/art-15/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it